



COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 23 del 18-12-2024

Codice Ente 11181

OGGETTO: IMU PERIODO 2025-2027: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Sala Comunale del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, sessione Ordinaria di prima convocazione:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Giovanni Cattaneo	<i>SINDACO</i>	Presente
Roberto Porati	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
Umberto Camerone	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Flavio Bardella	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Andrea Premoli	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Roberto Comelli	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Vittorio Villa	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Donatella Demaestri	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Paola Semplici	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Marino Fiocco	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Doriana Leone	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		4

Votazione, Totale favorevoli	7
Votazione, Totale contrari	0
Votazione, totale astenuti	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Pertile.

Presiede il dott. Giovanni Cattaneo, nella sua qualità di SINDACO assumendo la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine

OGGETTO: IMU PERIODO 2025-2027: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'unità proposta del responsabile del servizio finanziario, corredata dai pareri di cui all'art.49 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267;

VISTI il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e il vigente Statuto del Comune;

CON votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

consiglieri presenti : 7

consiglieri votanti : 7

consiglieri favorevoli : 7

consiglieri contrari : 0

consiglieri astenuti : 0

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267, costituisce la presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL C.C.

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267;

CON VOTI favorevoli n.7 contrari n. 0 astenuti n.0, su n.7 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: IMU PERIODO 2025-2027: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 751, che *“... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*;

- al comma 752, che *“... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 753, che *“... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”*;
- al comma 754, che *“... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”*;
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/07/2022 avente ad oggetto: "DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000";

Visto l'ART. 251 del TUEL che ai commi 1 e 2 recita testualmente:

Art. 251.

Attivazione delle entrate proprie.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai

sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29.12.2022 ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026-2027 A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO", sono state approvate, per gli anni 2023-2024-2025-2026-2027, le aliquote e le detrazioni per il quinquennio 2023-2027;

Richiamata la Delibera C.C. n.21 del 28-12-2023, con la quale sono state approvate per l'anno 2024-2025-2026-2027, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la coerenza della presente proposta di deliberazione con le linee programmatiche previste nel D.U.P.S. ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

1. di approvare, per gli anni 2025-2026-2027, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 18-12-2024

Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

4. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'articolo n.172 del D. Lgs. n.267/2000.

6. Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti e necessari ai quali il presente atto viene rimesso.

7. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line comunale e sul sito web del Comune alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Il Responsabile del Servizio Proponente	Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica della presente Deliberazione. Data 12-12-2024 Il Responsabile F.to PIERANGELO VILLARAGGIA
---	--

Il Responsabile del Servizio contabile	Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile della presente Deliberazione. Inoltre esprime la coerenza della presente proposta di deliberazione con le linee programmatiche previste nel D.U.P., ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità Data 12-12-2024 Il Responsabile F.to PIERANGELO VILLARAGGIA
--	--

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to dott. Giovanni Cattaneo

Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall'art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69 .

Ceretto Lomellina, lì 31-12-2024

Il Vice Segretario Comunale
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

E' copia conforme all'originale

Ceretto Lomellina, 31-12-2024

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-01-2025 per decorrenza del termine di cui all'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Prospetto aliquote IMU - Comune di CERETTO LOMELLINA

ID Prospetto 2419 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 6/12/2024 alle 13:09:27